Or.S.A. Settore Macchina
"Macchinisti Uniti"
Sindacato Nazionale Macchinisti e Capi Deposito Ferrovie e Concesse
COORDINAMENTO NAZIONALE Sede Nazionale Roma Staz.Termini tel. 970/67567

# *STATUTO*

# *e*

# *REGOLAMENTO*

*Montesilvano, 7, 8, 9 giugno 2011.*

# STATUTO

## TITOLO I
## Denominazione, Sede e Finalità

**Art. 1 - Denominazione**

L'Or.S.A. Settore Macchina "MACCHINISTI UNITI" Sindacato Nazionale Macchinisti e Capi Deposito ferrovie e metropolitane, successivamente definita Orsa Macchinisti Uniti., è la forma organizzativa sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore diretta a permettere al Personale di cui all'art. 6, successivamente definito PdM, dell'intera rete ferroviaria nazionale di incontrarsi, organizzarsi e lottare senza distinzione di tessere, di partito o di religione, per poter liberamente e democraticamente decidere del proprio destino di uomini e lavoratori. Allo stesso tempo favorisce l'organizzazione del PdM in quiescenza nell'ambito e in una logica unitaria dei ferrovieri e di tutto il mondo del lavoro. Per questo progetto, l'Orsa Macchinisti Uniti darà la propria disponibilità , convinta di arricchirsi di nuove esperienze che contribuiranno a salvaguardare le condizioni economiche sociali di tutti i pensionati , ovvero una organizzazione che abbia energie e valori comuni , ma autonomia e struttura distinta in un contesto di equilibrato stato sociale che assicuri pari dignità e tutela a tutte le generazioni.

**Art. 2 Struttura**

La struttura portante dell'Orsa Macchinisti Uniti è l'aggregazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori, i quali sono depositari del potere decisionale, che esercitano attraverso i propri rappresentanti eletti democraticamente.

Tale mandato di rappresentanza può essere revocato in qualunque momento con le modalità previste dal regolamento organizzativo

Con lo scopo di far funzionare la democrazia e la organizzazione di base tra il PdM, l'Orsa Macchinisti Uniti promuove in ogni impresa di trasporto ferroviario che opera sul territorio italiano l'elezione delle rappresentanze di base del PdM secondo i seguenti principi ispiratori:

1) Diritto al voto di tutto il PdM in servizio attivo al fine di eleggere una rappresentanza che sia espressione diretta del personale;
2) Diritto di candidatura a tutto il PdM in servizio attivo che aderisce all'Orsa Macchinisti Uniti.

Gli eletti, come da art. 2 del regolamento, formeranno la base del Coordinamento Regionale il quale la struttura più periferica dell'Orsa Macchinisti Uniti.

Le elezioni ordinarie sono convocate ogni quattro anni dal Coordinamento Nazionale, di cui all'Art. 13, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento organizzativo.

In caso di inadempienza da parte del coordinamento nazionale, nel rispetto dello statuto e delle procedure del regolamento organizzativo, le elezioni sono convocate dal collegio dei probiviri.

**Art. 3 - Sede**

L'Orsa Macchinisti Uniti ha sede legale a Roma.
Gli organismi locali dell'Orsa Macchinisti Uniti, di cui all'Art. 19, hanno sede nelle località regionali appositamente designate dall'Orsa Macchinisti Uniti Regionale.

**Art. 4 - Finalità**

**4.1** - L'Orsa Macchinisti Uniti intende essere momento organizzativo e sintesi unitaria, a tutti i livelli, dei rappresentanti di base eletti dal PdM secondo i principi di cui all'Art.2.

**4.2** - L'Orsa Macchinisti Uniti è un'organizzazione senza alcun fine di lucro e persegue le seguenti finalità:

a) Tutelare gli interessi di carattere generale e territoriale del PdM in servizio, in quiescenza e inidoneo, sul piano culturale, normativo, economico e previdenziale;

b) Salvaguardare la salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro;

c) Promuovere la formazione dei propri attivisti Sindacali;

d) Garantire tutte le libertà sindacali, il diritto di affissione e di assemblea nei luoghi di lavoro e l'esercizio del diritto di sciopero come diritto inalienabile dei lavoratori;

e) Organizzare per il PdM idonea assistenza, anche legale, per tutelarlo nei confronti del datore di lavoro e delle amministrazioni e organizzazioni pubbliche, private e previdenziali. A tal fine l'Orsa macchinisti Uniti si avvarrà di un collegio legale proprio ed eventualmente della consulenza o collaborazione di studiosi, medici ed esperti del settore. Nei limiti delle risorse a tale scopo destinate, tale assistenza sarà gratuita per gli aderenti.

**4.3** - L'Orsa Macchinisti Uniti si propone come soggetto contrattuale a tutti i livelli sui temi che riguardano il PdM o su aspetti collegati agli scopi di cui al presente statuto.

**4.4** - L'Orsa Macchinisti Uniti promuove il confronto fra i lavoratori e sostiene le piattaforme rivendicative approvate con il contributo determinante delle assemblee del PdM.

**4.5** - L'Orsa Macchinisti Uniti intende gestire le vertenze nazionali e locali, sia che riguardino direttamente il PdM sia che lo vedano coinvolto, insieme agli altri settori. L'Orsa Macchinisti Uniti prende quindi posizione su contratti nazionali, di settore e aziendali, questioni disciplinari, diritti e libertà democratiche e sindacali in genere, politiche sociali, del trasporto e aziendali, nuove tecnologie, previdenza sociale, diritto allo studio ed all'informazione.

**4.6** - L'Orsa Macchinisti Uniti. intende intervenire sulle linee di sviluppo del servizio ferroviario e delle imprese che lo gestiscono e sulle politiche del trasporto internazionale, nazionale e locale in quanto il progresso delle condizioni di lavoro del P.d.M. è strettamente connesso alla difesa e allo sviluppo della quantità, della qualità e della sicurezza del servizio reso all'utenza.

**4.7** - L'Orsa Macchinisti Uniti persegue obiettivi specifici per il settore senza peraltro contrapporsi ad altre categorie.

L'Orsa Macchinisti Uniti promuove ed attua le iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto, compresa la proclamazione dello sciopero e di altre forme di lotta.

**Art. 5 - Sicurezza e Salute**

L'Orsa Macchinisti Uniti riconosce specifica importanza alle questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza della circolazione quali momenti alti di partecipazione civile a tutela della salute e della dignità dei lavoratori e dei cittadini.
A tal fine l'Orsa Macchinisti Uniti valorizza e promuove la formazione e il coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del settore Macchina e favorisce lo scambio di esperienze e l'adozione di iniziative comuni con i RLS del comparto ferroviario, quelli dell'intero mondo del lavoro oltre che con le associazioni democratiche del settore.

# TITOLO II
## Acquisizione e perdita della qualità di Iscritto

**Art. 6 - Adesione**

L'adesione all'Orsa macchinisti Uniti è consentita, tramite apposita delega, a tutto il P.d.M., ovvero a figure professionali in genere che operano nel settore macchina.

**Art. 7 - Modalità di associazione**

La qualità di iscritto si assume a tutti gli effetti dalla data riportata in calce alla domanda di adesione, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni indispensabili indicate nell'Art. 6 del presente Statuto.
L'adesione avviene tramite sottoscrizione di delega per la trattenuta a ruolo la cui disdetta è esercitabile in qualsiasi periodo dell'anno ed avrà decorrenza immediata. Per le aziende che non operano la trattenuta a ruolo le quote verranno ritirate a mano con modalità certificabili da definirsi a livello di singola azienda.

**Art. 8 - Obblighi degli iscritti**

L'iscrizione all'Orsa macchinisti Uniti comporta l'obbligo per gli iscritti di osservare il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni che in base allo statuto sono adottate dai competenti organi dell'Orsa Macchinisti Uniti**.**

**Art. 9 - Attività incompatibili**

Si fa obbligo per coloro che ricoprono cariche all'interno dell'Orsa Macchinisti Uniti:

a) a non essere iscritti ad altre organizzazioni sindacali e a non rivestire cariche esecutive negli organismi di partiti politici e incarichi di governo in pubbliche amministrazioni
b) a non assumere contemporaneamente la carica di Coordinatore Nazionale e quella di Segretario Regionale dell'Orsa Ferrovie.
c) a non assumere contemporaneamente la carica di Coordinatore Nazionale Operativo e quello di membro dell'Esecutivo Nazionale Orsa Ferrovie.

**Art. 9 bis – Decadenza dagli incarichi**

Le incompatibilità definite dall'art. 9 comma a) producono decadenza immediata dagli incarichi ricoperti in qualsiasi ambito dell'organizzazione e la struttura Orsa Macchinisti Uniti competente provvede alla sostituzione con le modalità previste dallo Statuto.
La decadenza ha termine all'atto della rimozione delle cause che l'hanno determinata e si estingue alla scadenza naturale degli organismi di rappresentanza e/o con l'indizione dei Congressi ordinari.

**Art. 10 - Perdita qualità di Iscritto**

La qualità di iscritto si perde:
1) Per disdetta della delega di cui all'art. 6;
2) Per delibera del Coordinamento Nazionale (di cui all'Art. 13), previo parere del Comitato dei Probiviri, in conseguenza a gravi inadempienze agli obblighi assunti con la propria iscrizione.

La cessazione della qualità di iscritto a tutti gli effetti è immediata.
Nel caso di domanda di riammissione di lavoratori, che abbiano perduto la qualità di iscritto in ragione del precedente punto 2, la decisione sull'accoglimento è affidata al Comitato dei Probiviri.

# TITOLO III
# Organi dell'Orsa Macchinisti Uniti

**Art. 11 - Organi Nazionali dell'Orsa Macchinisti Uniti**

Gli organi nazionali dell'Orsa Macchinisti Uniti sono:

a) Congresso Nazionale di cui all'art. 12;
b) Coordinamento Nazionale di cui all'art. 13;
c) Coordinatori Nazionali Esecutivi di cui all'art. 14;
d) Cassiere Nazionale di cui all'art. 15;
e) Collegio dei Sindaci Revisori di cui all'art. 16;
f) Comitato dei Probiviri di cui all'art. 17.

**Art. 12 - Congresso Nazionale**

Il congresso può essere ordinario o straordinario.
Il congresso è il massimo organo deliberante dell'Orsa Macchinisti Uniti.
Il Congresso ordinario è convocato ogni quattro anni dal Coordinamento Nazionale secondo le procedure previste dal regolamento organizzativo.
Il congresso straordinario è convocato dal Coordinamento Nazionale con delibera approvata con 2/3 dei voti favorevoli o per richiesta dei 2/3 dei coordinamenti regionali, secondo le procedure previste dal regolamento organizzativo.
Il Congresso Ordinario e Straordinario nel rispetto dello statuto e delle procedure del regolamento organizzativo, è convocato dal Comitato dei Probiviri in caso di inadempienza da parte del Coordinamento Nazionale.

Partecipano al Congresso Nazionale senza diritto di voto, se non altrimenti disposto ai sensi del successivo art. 20, il Cassiere Nazionale, i Coordinatori Nazionali Esecutivi, i Sindaci Revisori e i Probiviri, uscenti, che relazioneranno al congresso.

**12.1 Delegati aventi diritto al voto**

Hanno titolo a partecipare al Congresso Nazionale con diritto di voto:

- I coordinatori regionali esecutivi;
- Un numero aggiuntivo di delegati per ogni coordinamento regionale nella misura di 1 ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. In questo numero devono essere compresi di diritto i Coordinatori Nazionali che non rivestono la carica di Coordinatore Regionale Esecutivo.

Perdono la titolarità alla partecipazione ed al voto i coordinatori regionali ed i delegati facenti parte di coordinamenti regionali di cui non sono pervenuti i verbali previsti a seguito dell'adempimento degli articoli 2 e 20 dello statuto e art. 2 del regolamento.

**12.2 - Validità Congresso Nazionale**

Il Congresso ordinario o straordinario è validamente costituito con la presenza in apertura di almeno 2/3 dei delegati aventi diritto di voto nel rispetto dello statuto e delle procedure di convocazione previste dal regolamento organizzativo.

**12.3 - Nomina Presidente, Segretario e Commissioni.**

Il Congresso provvederà alla nomina:
- Di un Presidente con l'incarico di dirigere i lavori congressuali;
- Di una Segreteria che provvederà a redigere il verbale dei lavori svolti da sottoporre a ratifica dai parte dei delegati;
- Di una commissione elettorale per l'espletamento del voto e verifica dei poteri dei delegati.

**12.4 - Compiti del Congresso**

Il congresso validamente costituito potrà deliberare su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Spetta al Congresso:

A. Di approvare le relazioni dei Coordinatori Nazionali Esecutivi uscenti, del Comitato dei Probiviri e quella del Collegio dei Sindaci Revisori, uscenti;
B. Definire ed approvare la linea programmatica dell'organizzazione;
C. Di eleggere i Coordinatori Nazionali Esecutivi, il Comitato dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Cassiere Nazionale;
D. Di modificare lo Statuto e il Regolamento integrativo;
E. …( per memoria )…;
F. Di approvare l'affiliazione a Confederazioni sindacali.

Le delibere dei punti A, B e C saranno assunte con maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
Le delibere dei punti D e F saranno assunte con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti aventi titolo al voto.
Le modalità elettive di cui al punto C sono previste dal regolamento organizzativo.

**Art. 13 - Coordinamento Nazionale**

Il Coordinamento Nazionale è l'organo deliberante tra un congresso e il successivo su tutte le materie tranne quelle previste all'articolo 12.4.
Il Coordinamento Nazionale è composto da 43 Coordinatori Nazionali; è formato da un rappresentante in maniera paritetica dagli organismi validamente costituiti, così come definiti all'articolo 18. I restanti coordinatori nazionali verranno assegnati proporzionalmente al numero degli iscritti della regione/compartimento con il criterio dei maggiori resti.
Sono membri di diritto senza diritto di voto al Coordinamento Nazionale i Segretari Regionali Orsa Ferrovie di estrazione del settore macchina.
Resta in carica quattro anni.
Il coordinamento nazionale è convocato, di regola a Roma dal Coordinatore Nazionale Operativo o dal Collegio dei Probiviri in caso di inadempienza dello stesso, su richiesta:

- di almeno 3 Coordinatori Nazionali Esecutivi;
- del 50% + 1 dei Coordinatori Nazionali.

Un qualsiasi coordinamento Regionale potrà richiedere ai coordinatori Nazionali la convocazione dello stesso.
Il Coordinamento Nazionale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ed è validamente costituito, nel rispetto delle norme sulla convocazione dello stesso di cui al regolamento, se è presente almeno il 50%+1 dei coordinatori Nazionali e la maggioranza delle regioni componenti il Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale deve essere riunito almeno una volta ogni 60 giorni.

I compiti del Coordinamento Nazionale sono:

- Tradurre in delibere operative, impegnative per tutta l'Orsa Macchinisti Uniti, la volontà espressa dal PdM nei modi e in tutte le sedi previste dallo statuto e dal Regolamento;
- Promuovere referendum e assemblee nazionali;
- Approvare il rendiconto finanziario annuale preventivo e consuntivo;
- Coordinare l'attività organizzativa di tutta l'Orsa Macchinisti Uniti;
- Nominare le commissioni Pax/NI , Tmr/Tpl , Cargo / Logistica, Sicurezza;
- Nominare specifiche commissioni di lavoro in riferimento a problemi di carattere legale sanitario nuove tecnologie etc;
- Attribuire incarichi di rilevanza nazionale;
- Nominare, su proposta dei rappresentanti dei lavoratori di ogni azienda, le rappresentanze tecniche aziendali ed a queste può delegare le trattative aziendali;
- Ripartire il monte ore di assenza sindacale di cui all'art. 5 del regolamento.

**Art. 14 - Coordinatori Nazionali Esecutivi**

I 5 Coordinatori Nazionali Esecutivi sono eletti dal Congresso Nazionale validamente costituito e restano in carica quattro anni.
Concorrono all'incarico di Coordinatori Nazionale Esecutivi e alla candidatura all'Esecutivo Orsa Ferrovie i membri del Coordinamento Nazionale (compresi i membri di diritto).
Tra i Coordinatori Nazionali Esecutivi vengono individuati, in base alle maggiori preferenze espresse dal Congresso, i candidati all'Esecutivo dell'Or.S.A. Ferrovie. Gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti qualora diventino membri effettivi dell'Or.S.A. Ferrovie.
I Coordinatori Nazionali Esecutivi a rotazione assumono la funzione di Coordinatore Nazionale Operativo così come previsto dal regolamento.

I Coordinatori Nazionali Esecutivi possono espletare massimo tre mandati.

I compiti dei Coordinatori Nazionali Esecutivi sono:

- ♦ Attuare le decisioni del Coordinamento Nazionale;
- ♦ Provvedere ai rapporti con le Aziende e le imprese di trasporto ferroviario operanti sul territorio Nazionale;
- ♦ Nominare, al loro interno, il rappresentante legale dell'organizzazione, il quale all'occorrenza può delegare tale funzione;
- ♦ Coordinare le iniziative dei Coordinamenti Regionali tra loro con le iniziative del Coordinamento Nazionale;
- ♦ Provvedere ai rapporti con organismi pubblici a carattere nazionale;
- ♦ Provvedere ai rapporti con le aziende;
- ♦ Provvedere ai rapporti con le altre OO.SS.;
- ♦ Provvedere ai rapporti con le forze politiche;
- ♦ Convocare il Coordinamento Nazionale.
- ♦ Ratificare le 4 commissioni permanenti di cui al successivo art.14.

Le decisioni inerenti i compiti di cui sopra deve avere l'assenso di almeno 3 dei 5 Coordinatori Nazionali Esecutivi. Si intende che i comunicati e le dichiarazioni alla stampa debbano riflettere le decisioni del Coordinamento Nazionale. I 5 Coordinatori Nazionali Esecutivi, ove si presenti la necessità di assumere decisioni improvvise ed urgenti e non vi sia la possibilità di convocare tempestivamente il Coordinamento Nazionale, dopo aver interpellato telefonicamente i Coordinatori Nazionali a tal uopo designati dai Coordinamenti Regionali, assumeranno le decisioni conseguenti.

Ogni commissione trasporto (Pax/NI, Tmr/Tpl, Cargo / Logistica, Sicurezza ,designa il coordinatore responsabile di commissione la cui durata in carica è di 12 mesi con possibilità di ridesignazione. Il coordinatore responsabile di ogni singola commissione sarà relatore degli atti prodotti dalle commissioni in occasione della periodica riunione del Coordinamento Nazionale. Ogni commissione si riunirà almeno una volta ogni 4 mesi, la richiesta di riunione può essere fatta da qualsiasi componente della specifica commissione e ratificata dal coordinatore responsabile di Commissione.

**Art. 15 - Cassiere Nazionale**

Il Cassiere Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale validamente costituito e rimane in carica quattro anni.
Concorrono a tale incarico tutti i delegati partecipanti al congresso.
I compiti del Cassiere Nazionale sono:

- Redigere il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo dell'Orsa Macchinisti Uniti;
- Redigere il rendiconto finanziario trimestrale delle spese sostenute dalla cassa nazionale;
- Archiviare la documentazione inerente alle autorizzazioni di spesa;
- Tenere la cassa nazionale.

La carica di Cassiere Nazionale è incompatibile con le cariche di Coordinatore Nazionale Esecutivo, Sindaco Revisore e Proboviro

**Art. 16 - Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dal Congresso Nazionale validamente costituito e dura in carica quattro anni.
Concorrono a tale incarico tutti i delegati partecipanti al congresso.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 membri effettivi e due supplenti che adempiono i seguenti compiti:

- Nominano nella prima seduta il presidente del collegio;
- Controllano e controfirmano il rendiconto finanziario presentato dal Cassiere Nazionale;
- Prendono visione dei rendiconti finanziari regionali e relazionano in caso di anormalità al Coordinamento Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi membri e nel rispetto delle procedure di convocazione previste dal regolamento organizzativo.
La carica Sindaco Revisore è incompatibile con le cariche di Coordinatore Nazionale Esecutivo, Proboviro e Cassiere Regionale

**Art. 17 - Comitato dei Probiviri**

Il Comitato dei Probiviri è eletto al Congresso Nazionale validamente costituito e dura in carica quattro anni; è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Concorrono a tale incarico tutti i delegati partecipanti al congresso.
Il Comitato dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che si connettano all'applicazione dello Statuto ed alle delibere degli Organi dell'Orsa Macchinisti Uniti.
Il Comitato dei Probiviri è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi membri e nel rispetto delle procedure di convocazione previste dal regolamento organizzativo.
La carica di Proboviro è incompatibile con le cariche di Coordinatore Nazionale Esecutivo, Sindaco Revisore e Cassiere Regionale.

# TITOLO IV
## Organismi Locali

**Art. 18 – Articolazione delle Regioni**

Allo scopo di favorire la migliore organizzazione possibile è ammesso comprendere nella giurisdizione dell'Orsa Macchinisti Uniti Regionale realtà produttive affini non comprese nel territorio regionale.
L'assetto territoriale delle Orsa Macchinisti Uniti Regionali (di cui all'Art. 21) è quello previsto in allegato.
Le eventuali integrazioni o modifiche sull'assetto territoriale saranno deliberate dal Coordinamento Nazionale su proposta dei Coordinamenti Regionali interessati.
Ai fini del presente articolo i coordinamenti regionali sono validamente costituiti se comprendono realtà produttive con almeno 100 dipendenti di cui all'articolo 6 .

**Art. 19 - Organizzazione locale dell'Orsa Macchinisti Uniti**

L'Orsa Macchinisti Uniti è organizzata in Coordinamenti Regionali.

Sono organismi dell'Orsa Macchinisti Uniti Regionale:

a) Il Congresso Regionale di cui all'art.20;
b) Il Coordinamento Regionale di cui all'art.21;
c) I Coordinatori Regionali Esecutivi; di cui all'art.22;
d) Il Cassiere Regionale di cui all'art.23.

**Art. 20 - Congresso Regionale**

E' costituito il Congresso Regionale, da tenersi successivamente alle elezioni di cui all'art. 2 dello Statuto.
Convocano il Congresso regionale i Coordinatori Regionali Esecutivi uscenti secondo le modalità del regolamento organizzativo o, in caso di inadempienza, il Comitato dei Probiviri.
Il Congresso Regionale è validamente costituito, nel rispetto delle norme sulla convocazione dello stesso di cui al regolamento, quando è presente almeno il 50%+1 degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
Partecipano al Congresso Regionale senza diritto di voto, se non altrimenti disposto nel regolamento, il Cassiere Regionale e i Coordinatori Regionali Esecutivi, uscenti, che relazioneranno al congresso.
Hanno titolo a partecipare al Congresso Regionale, con diritto di voto, un delegato per ogni realtà produttiva territoriale, più un delegato per ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10. Tale proporzione dovrà essere modificata, al fine di garantire un numero minimo di 15 delegati stabilendo un quorum determinato dal numero degli iscritti diviso 15.
I Coordinamenti Regionali, in relazione al numero degli iscritti, possono determinare un numero di delegati superiore a quello sopra definito.

I compiti del Congresso Regionale sono:

- Definire ed approvare la linea programmatica regionale dell'Orsa Macchinisti Uniti.

Tra i componenti del Coordinamento Regionale:

- Eleggere i rappresentanti al Congresso Nazionale di cui all'art.12 la cui sostituzione, in caso di decadenza, è delegata al Coordinamento Regionale attingendo dalla graduatoria delle ultime elezioni RdB;
- Eleggere i 3 Coordinatori esecutivi e i 3 supplenti del Coordinamento Regionale;
- Eleggere tra i Coordinatori Regionali i rappresentanti al coordinamento nazionale secondo la quota spettante;
- Eleggere il cassiere Regionale
- Eleggere il responsabile del Settore macchina all'interno del Direttivo regionale dell'Orsa Ferrovie
- Eleggere i delegati al Congresso Regionale dell'Orsa Ferrovie, così come previsto dallo Statuto Or.S.A. Ferrovie (art. 26), secondo le modalità previste nel Regolamento integrativo al presente Statuto
- Eleggere il responsabile Settore Macchina per il Direttivo Provinciale così come previsto dallo Statuto Orsa Ferrovie (art. 32) con le modalità previste nel Regolamento integrativo al presente Statuto

- Nominare i Consiglieri Generali previsti dallo Statuto Orsa Ferrovie secondo le modalità previste dal Regolamento integrativo del presente Statuto

- Eleggere i delegati al Congresso Nazionale Orsa Ferrovie così come previsto nello Statuto dell'Orsa Ferrovie (art. 22) secondo le modalità previste dal Regolamento integrativo del presente Statuto
- Indica i candidati Rappresentanti per la Segreteria Regionali Orsa Ferrovie

**Art. 21 - Coordinamento Regionale**

Il Coordinamento Regionale è l'organo deliberante, tra un congresso regionale ed il successivo, su tutte le materie tranne quelle previste dall'art. 20.
Il Coordinamento Regionale è composto dagli eletti nelle rappresentanze di base degli impianti delle diverse imprese ferroviarie con le modalità previste dall'art. 2 e nelle misure previste nell'art. 3 del regolamento e rimane in carica quattro anni.
Il coordinamento Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale Esecutivo incaricato o dal Comitato dei Probiviri in caso di inadempienza dello stesso, su richiesta:

- di almeno 2 Coordinatori Regionali Esecutivi;
- del 50%+1 dei componenti del Coordinamento Regionale.

Il coordinamento regionale è validamente costituito, nel rispetto delle norme sulla convocazione dello stesso di cui al regolamento, se in apertura di seduta sono presenti almeno il 50%+1 dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Coordinamento Regionale si deve riunire almeno una volta ogni 60 giorni.

I compiti del Coordinamento Regionale nel proprio ambito di competenza sono:

- Provvedere alle relazioni con le strutture datoriali e istituzionali di carattere regionale;
- Controllare, proteggere e promuovere le condizioni di lavoro delle figure previste dall'art.6;
- Contrattare con i competenti organi aziendali nel rispetto delle delibere del Coordinamento Nazionale;
- Curare i rapporti con gli organi pubblici locali per le materie di interesse Regionale;
- Trasmettere al Coordinamento Nazionale la volontà manifestata e le idee espresse dagli iscritti e dalle assemblee;
- Trasmettere al Coordinamento Nazionale alla fine di ogni trimestre l'elenco delle AG utilizzate tramite l'apposito prospetto;
- Provvedere all'attuazione delle risoluzioni adottate dal Coordinamento Nazionale;
- Promuovere assemblee in occasione dei rinnovi contrattuali ed in ogni caso lo ritenga necessario;
- Nominare eventuali Commissioni;
- Nominare le rappresentanze tecniche aziendali su proposta delle rappresentanze di base della stessa azienda ed a queste può delegare le trattative aziendali;
- Definire un regolamento di cassa per l'utilizzo delle risorse economiche della regione;
- Formare le liste R.S.U;
- Proporre al Coordinamento Nazionale le modifiche dell'assetto territoriale;
- Designare, tra i Coordinatori Regionali Esecutivi, il referente della regione di cui all'art.14.
- Provvede alla nomina dei componenti da inserire nelle 4 commissioni di cui all'art. 14.

**Art. 22 - Coordinatori Regionali Esecutivi e Supplenti**

I Coordinatori Regionali Esecutivi e supplenti sono eletti dal Congresso Regionale e restano in carica quattro anni.
Concorrono a questa carica i componenti del Coordinamento Regionale.

I compiti dei Coordinatori Regionali Esecutivi sono:

- Rappresentare l'Orsa Macchinisti Uniti nelle trattative Regionali;
- Dirigere ed essere punto di riferimento per l'organizzazione Regionale;
- Nominare al loro interno il rappresentante legale dell'organizzazione il quale, all'occorrenza, può delegare tale funzione;
- Nominare il Coordinatore Regionale Esecutivo incaricato per la convocazione del Coordinamento Regionale.

**Le decisioni inerenti i compiti di cui sopra devono essere assunte a maggioranza dai Coordinatori Regionali Esecutivi. Si intende che i comunicati e le dichiarazioni alla stampa debbano riflettere le decisioni del Coordinamento Regionale. I 3 Coordinatori Regionali Esecutivi, ove si presenti la necessità di assumere decisioni improvvise ed urgenti e non vi sia la possibilità di convocare tempestivamente il Coordinamento Regionale, dopo aver interpellato telefonicamente i Coordinatori d'Impianto a tal uopo designati, assumeranno le decisioni conseguenti.**
**Qualora i componenti la Segreteria Regionale Orsa Ferrovie, di provenienza Settore Macchina, non siano Coordinatori regionali Esecutivi, sono comunque tenuti a raccordarsi con gli stessi e a rispettare il meccanismo decisionale di cui al presente articolo.**

**Art. 22bis**

**Il Responsabile del Settore Macchina all'interno del Direttivo Regionale è il portavoce della politica sindacale convenuta all'interno del Coordinamento Regionale stesso.**

**Art. 23 -Cassiere Regionale**

Il cassiere Regionale è eletto dal Congresso Regionale e resta in carica quattro anni.
Concorrono a questa carica tutti gli iscritti all'Orsa Macchinisti Uniti.

I compiti del Cassiere Regionale sono:

- Redigere il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo Regionale;
- Provvedere al finanziamento mensile del Fondo Nazionale;
- Archiviare le delibere di autorizzazione di spesa;
- Inviare al collegio dei Sindaci Revisori copia del rendiconto finanziario consuntivo annuale;
- Tenere la cassa Regionale.

**Art. 24 - Rappresentanze di base ( Delegati di Impianto)**

Gli eletti di cui all'art.2 saranno i delegati dell'Orsa Macchinisti Uniti nell'impianto di appartenenza e rimangono in carica quattro anni.

E' compito dei delegati di impianto curare l'attività dell'Orsa Macchinisti Uniti negli impianti (informazione, tesseramento, tutela disciplinare, referendum, assemblee.).

# TITOLO V
# Referendum

**Art. 25 - Referendum**

Il referendum deve essere indetto dal Coordinamento Nazionale su proposta dei 2/3 dello stesso. Con le stesse modalità i Coordinamenti Regionali possono svolgere Referendum regionali su materie e vertenze di competenza regionali.
Il referendum è obbligatorio per la ratifica del C.C.N.L. e accordi che modificano la normativa di lavoro.

# TITOLO VI
# Disposizioni Varie

**Art. 26 - Gratuità delle cariche dell'Orsa Macchinisti Uniti**

Le cariche ricoperte all'interno dell'Orsa Macchinisti Uniti sono gratuite
Le spese per l'attività nazionale e le spese logistiche dei coordinatori di cui all'Art 14 sono a carico della cassa nazionale e dovranno essere disciplinate da apposito regolamento di cassa approvato dal Coordinamento Nazionale.

**Art. 27 - Distacchi** (da ridefinire per gli incarichi Orsa Ferrovie)

L'Orsa Macchinisti Uniti prevede il divieto di distacchi per tutti i facenti parte del Coordinamento Nazionale e Regionale.

**Art. 28 - Scioglimento**

**( …per memoria …)**

**Commissione Tecnica Interaziendale**

E' costituita la struttura tecnica interaziendale nazionale che, su mandato dei Coordinatori Nazionali Esecutivi, coordina l'attività sindacale del PdM delle diverse imprese di trasporto ferroviario presenti presenti sul territorio nazionale. La struttura è composta da 1 (uno) rappresentante, per ogni azienda di trasporto ferroviario, appartenente all'Or.S.A. Macchinisti Uniti la cui attività viene coordinata da 3 (tre) coordinatori titolari e 3 (tre) supplenti.

**Norme transitorie per i diversi CCNL applicati**

La Segreteria Generale dell'Or.S.A. – FERROVIE si farà carico di promuovere un protocollo di relazioni industriali con l'associazione delle imprese del settore (ASSTRA e/o altre) da poter poi applicare nelle singole aziende in sostituzione di quelli attualmente in vigore e il riconoscimento al tavolo del rinnovo contrattuale Autoferro già per il biennio 2002/2003. Nel transitorio e in subordine fino alla stipula di un unico Contratto Nazionale di Lavoro applicato a tutte le imprese ferroviarie che operano sul territorio nazionale (CCNL della Mobilità), rimangono immutati i protocolli di relazioni industriali con le singole aziende e le norme e modalità di riscossione delle deleghe e delle agibilità sindacali, confermando l'autonomia di trattativa nelle singole aziende, fatta salva la necessaria coerenza con la linea rivendicativa dell'Or.S.A. – FERROVIE.
Qualora la trattativa delle aziende ferroviarie del settore autoferro venga portata dal livello aziendale al livello regionale le strutture sindacali aziendali mantengono, congiuntamente alla Segreteria Regionale dell'Or.S.A. – FERROVIE, la titolarità della trattativa.
Nelle trattative di livello nazionale,per tutti i CCNL applicati, la delegazione nazionale dell'Or.S.A. – FERROVIE sarà integrata dai rappresentanti dei rispettivi CCNL applicati.

Nei Coordinamenti regionali,qualora tra i 3 Coordinatori esecutivi non fosse presente un coordinatore dell'area dei diversi CCNL Applicati, gli associati di tale area eleggeranno in aggiunta ai 3 (tre) Coordinatori Regionali esecutivi ( art.22 statuto) il coordinatore Regionale Aggiunto che su mandato del Coordinamento Regionale coordina l'attività sindacale nelle aziende dei diversi CCNL applicati presenti sul territorio.

Sino alla stipula del CCNL della Mobilità i coordinatori nazionali dell'Area dei diversi CCNL applicati sono tenuti alla partecipazione nei Coordinamenti Nazionali solo per tematiche generali e per quelle specifiche della propria area

L'adeguamento delle quote associative verrà regolato con specifica delibera del Coordinamento Nazionale

# REGOLAMENTO

**Art.1**

Il presente Regolamento Organizzativo è attuativo ed integrativo del precedente Statuto, al cui spirito si attiene.

**Art. 2 - Rappresentanti di base**

1) Sono costituiti in ogni impresa di trasporto ferroviario che opera sul territorio italiano, le rappresentanze di base in conformità ai principi sanciti dall'Articolo 2 dello statuto.
2) Si definisce realtà produttiva ogni impianto aziendale idoneo sotto il profilo funzionale ad applicare, in tutto o in parte, la produzione di beni e servizi e in cui risieda il personale assegnato.
3) In ogni realtà produttiva così come definita sopra si procederà ad eleggere i rappresentanti di base con la proporzione 1 su 50 dipendenti con un minimo di 3.
4) In caso di mancanza di candidati, al fine di garantire la rappresentanza di tutti i lavoratori del Settore, su decisione del Coordinamento Regionale, possono essere accorpate più realtà produttive

**Art. 3 - Coordinamento Regionale**

Il Coordinamento Regionale è formato:

- Da un rappresentante fino a 20 iscritti per realtà produttiva;
- Da un rappresentante ogni ulteriori 20 iscritti o frazioni superiori a 10;

Tale proporzione dovrà essere modificata, al fine di garantire un numero minimo di 10 componentii, stabilendo un quorum determinato dal numero degli iscritti diviso 10.

Il Coordinamento Regionale si riunisce almeno una volta ogni 60 giorni.

**Art. 4 - Modalità elettive rappresentanze di Base**

Sono eletti nelle rappresentanze di base con le modalità dell'art. 2 del presente regolamento, al Congresso Regionale e al Coordinamento Regionale, con le rispettive misure previste dallo Statuto

e dal Regolamento, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze nelle singole realtà produttive.

Le elezioni avverranno su scheda unica con l'espressione di un numero massimo di preferenze esprimibili pari al 40% del numero degli eleggibili, così come definito all'art. 2.3 del regolamento, nelle rappresentanze di base con un minimo di 2.

Confermando il principio di eleggibilità di tutti gli iscritti potranno essere esposte le autocandidature avanzate.

**Art. 5 - Agibilità Sindacale**

Il monte ore di assenze sindacali sarà suddiviso dal Coordinamento Nazionale secondo i criteri di cui allo specifico allegato.

I coordinatori regionali che superano le 90 assenze giustificate per motivi sindacali riferiranno, così come previsto all'art. 21 dello Statuto, al Coordinamento Nazionale.

I Coordinatori dovranno garantire un minimo di 40 giornate lavorative nell'anno solare; eventuali eccezioni, per i soli Coordinatori Nazionali Esecutivi, dovranno essere preventivamente deliberate dal Coordinamento Nazionale su motivata richiesta.

**Art. 5 bis - Norme di raccordo con lo Statuto e il Regolamento dell'Orsa Ferrovie**

**A - Responsabile Settore Macchina per il Direttivo Provinciale (art. 32 Statuto Orsa Ferrovie)**

Il candidato eletto Rappresentante di Base, con il maggior numero di preferenze, diviene, per il Settore Macchina, componente il Direttivo Provinciale Orsa Ferrovie. Nei casi in cui più impianti incidono sulla stessa provincia risulterà eletto, componente il Direttivo Provinciale Orsa Ferrovie, il Rappresentante di Base eletto, negli impianti della provincia, con il maggior numero di preferenze.
Con il consenso degli aventi titolo, seguendo l'ordine delle maggiori preferenze, i rappresentanti di base dell'impianto o degli impianti della stessa provincia possono designare altro rappresentante.
Per le decisioni, da assumere a maggioranza, dovrà raccordarsi con i Coordinatori d'Impianto, a tal uopo designati, dei restanti impianti della provincia.

**B - Delegati al Congresso Regionale Orsa Ferrovie (art. 26 Statuto Orsa Ferrovie)**

I delegati al Congresso Regionale Orsa Ferrovie spettanti al settore macchina vengono ripartiti, tra gli impianti della stessa regione/compartimento, con criterio proporzionale agli iscritti e con il sistema dei maggiori resti. Negli impianti i delegati saranno individuati in base alle maggiori preferenze ricevute nelle elezioni dei Rappresentanti di Base.
Con il consenso degli aventi titolo, seguendo l'ordine delle maggiori preferenze, i rappresentanti di base dell'impianto possono designare altro rappresentante.

**C - Delegati al Congresso Nazionale Orsa Ferrovie (art 13 Statuto Orsa Ferrovie)**

I Coordinatori Regionali Esecutivi e supplenti di cui all'art 22 statuto Orsa Settore Macchina risultano delegati al Congresso Generale Orsa Ferrovie, nel numero spettante al Settore a livello Regionale/Compartimentale, in base alle preferenze ricevute nell'elezione dei coordinatori regionali.

Per eventuali ulteriori posti o sostituzioni si ricorrerà ai non eletti in base alle preferenze ricevute nell'elezione dei coordinatori regionali.
Con il consenso degli aventi titolo, seguendo l'ordine delle maggiori preferenze, il Coordinamento Regionale può designare altro rappresentante.

**D - Consiglieri Generali Orsa Ferrovie**

I Coordinatori Regionali Esecutivi e supplenti di cui all'art. 22 statuto Orsa Settore Macchina ricoprono la carica di Consigliere Generale Orsa Ferrovie, nel numero spettante al Settore a livello Regionale/Compartimentale, in base alle preferenze ricevute nell'elezione dei coordinatori regionali.
Per eventuali ulteriori posti o sostituzioni si ricorrerà ai non eletti in base alle preferenze ricevute nell'elezione dei coordinatori regionali.
Con il consenso degli aventi titolo, seguendo l'ordine delle maggiori preferenze, il Coordinamento Regionale può designare altro rappresentante.

## Art. 6 - Procedure di convocazione

6.1) Elezione dei rappresentanti di base

Le elezioni dei rappresentanti di base sono convocate con delibera dai soggetti aventi titolo in base all'articolo 2 dello statuto; in anticipo di 80 giorni rispetto alla data del congresso ordinario, con preavviso di almeno 40 giorni da comunicare a tutte le articolazioni regionali di cui all'Art.18 dello statuto.

Nella delibera dovranno specificarsi:

- Data delle elezioni;
- Modalità di attivazione delle commissioni di garanzia.

6.2) Convocazione Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è convocato dai soggetti aventi titolo in base all'art.20 dello Statuto in anticipo di almeno 40 giorni rispetto alla data del Congresso Nazionale e comunque non prima del ricevimento della convocazione del Congresso Nazionale.

Sarà cura del Coordinamento Regionale uscente provvedere all'agenda dei lavori e alla logistica.

6.3) Convocazione del Congresso Nazionale

Il congresso ordinario e straordinario è convocato dai soggetti aventi titolo in base all'articolo 12 dello statuto con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare a tutti i coordinamenti regionali.

La comunicazione comprende:

- L'agenda dei lavori;
- La relazione dei Coordinatori Nazionali Esecutivi uscenti;
- La relazione del Comitato dei Probiviri;
- La relazione dei Sindaci Revisori;

- Luogo del congresso e Responsabili della logistica;
- I termini per la trasmissione da parte dei coordinamenti regionali dei verbali di rinnovo degli incarichi regionali ai fini dell'accredito dei partecipanti al congresso.

6.4) Convocazione del Coordinamento nazionale

Il coordinamento nazionale è convocato dai soggetti aventi titolo in base all'articolo 13 dello statuto con comunicazione scritta a tutti i coordinamenti regionali con almeno 5 giorni di preavviso.

6.5) Collegio dei sindaci e Comitato dei probiviri

Il Collegio dei sindaci e il Comitato dei probiviri sono convocati dai rispettivi Presidenti con almeno 7 giorni di preavviso alle sedi regionali dell'Orsa Macchinisti Uniti di appartenenza di ciascun membro.

In ogni caso qualora si verifichi un conflitto tra l'incarico di Sindaco Revisore o Proboviro e il caso in esame, il soggetto interessato sarà sostituito convocando il primo dei supplenti.

6.6) Convocazione del Coordinamento Regionale

Le modalità di convocazione del coordinamento regionale sono fissate con delibera dello stesso nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti.

La prima seduta è convocata mediante avviso da affiggersi nelle sedi con almeno 10 giorni di preavviso entro i 30 giorni successivi all'avvenuta proclamazione nel congresso regionale.

**Art. 7 - Revoca del mandato di rappresentanza**

Il mandato di Coordinatore Nazionale Esecutivo può essere revocato su richiesta approvata con la maggioranza dei 2/3 del Coordinamento Nazionale.

Analogamente, il mandato di Coordinatore Regionale Esecutivo e di coordinatore Nazionale, può essere revocato su richiesta approvata con la maggioranza dei 2/3 del Coordinamento Regionale.

**Art. 8 - Conferimento di delega**

Il Coordinatore Nazionale impossibilitato a partecipare al Coordinamento Nazionale conferisce il suo mandato attraverso delega ad altro Coordinatore Nazionale della stessa Orsa Macchinisti Uniti Regionale. Un coordinatore può essere latore di una sola delega.

Il Coordinatore, di quelle regioni/compartimento che ne abbiano solo 1 (uno), impossibilitato a partecipare al Coordinamento Nazionale può delegare ad un sostituto, tra i Coordinatori Regionali Esecutivi della propria regione/compartimento, la partecipazione al coordinamento nazionale.

Un Coordinatore Nazionale può essere latore di una sola delega.

Allo stesso modo un componente del Coordinamento Regionale può delegare un altro rappresentante di base della stessa realtà produttiva che lo ha eletto.

**Art. 9 - Rappresentanza Legale**

Il rappresentante legale dell'Orsa Macchinisti Uniti nazionale può assumere iniziative a tutele dell'organizzazione e dei propri iscritti su mandato o delibera del Coordinamento Nazionale.

Il rappresentante legale dell'Orsa Macchinisti Uniti Regionale può assumere iniziative a tutela dell'organizzazione regionale e dei propri iscritti su mandato o delibera del Coordinamento Regionale.

**Art. 10 - Liste R.S.U.**

L'Orsa Macchinisti Uniti onde promuovere l'unità nei luoghi di lavoro, riconosce il ruolo delle RSU quale organismo trasversale eletto dalla maggioranza dei lavoratori

Le liste per le elezioni delle rappresentanze di base ed i loro risultati in termini di preferenze sono riferimento per la formazione delle liste di organizzazione alle elezioni delle R.S.U. fino ad esaurimento delle candidature.

Qualora le liste così formulate non fossero sufficienti ad esaudire il numero occorrente è possibile inserire ulteriori candidati non eletti nelle rappresentanze di base o anche non iscritti all'Orsa Macchinisti Uniti.

**Art. 11 - Contributo mensile**

Gli iscritti devono versare, nei modi previsti dall'art. 6 dello statuto, un contributo pari a quanto previsto dall'attuale CCNL.
Detto contributo può essere aumentato con il voto favorevole dei 2/3 del Congresso Nazionale.

NORMA TRANSITORIA

Vista l'impossibilità di realizzare nell'immediato il meccanismo di riscossione delle deleghe previsto dallo Statuto (Art. 7) l'Orsa Macchinisti Uniti è impegnata a dargli concreta attuazione attraverso la restituzione delle quote agli associati che comunicano la disdetta della delega in qualsiasi periodo dell'anno. La restituzione delle rimanenti quote, a carico della cassa regionale del lavoratore interessato, avverrà a partire dal mese successivo la disdetta e comporterà la perdita di tutti i diritti di associato.

**Art. 12 - Ripartizione quota contributo mensile**

La quota di Settore del contributo mensile verrà ripartita nel modo seguente:
1. alla Cassa Nazionale andrà il 10% della quota;
2. alla Cassa Regionale il 90% della quota in proporzione agli iscritti della regione;

La ripartizione delle quote di cui al punto 2 tra cassa regionale, casse d'impianto e/o casse aziendali, devono essere definite dai Coordinamenti Regionali
Le quote delle deleghe verranno, mensilmente ed automaticamente, ridistribuite alle casse regionali nella misura del 90% su conto correnti opportunamente predisposti. Il restante 10% delle quote rimarrà nella cassa nazionale.

Il Coordinamento Nazionale delibererà per le regioni/compartimento che per inequivocabili condizioni logistiche (distanza, lunghezza del viaggio, ecc.) si trovano in posizione notevolmente svantaggiata, apposite compensazioni economiche.
A fronte di motivate e documentate maggiori esigenze il Coordinamento Nazionale può deliberare versamenti straordinari alla cassa nazionale.
.

**Art. 13 - Votazioni**

Nelle votazioni di cariche elettive la votazione avverrà per voto segreto; nel caso di elezione di organi composti da più componenti è ammessa l'espressione di un numero di preferenze non superiore al 40% dei componenti previsti.
Qualsiasi altra votazione nei congressi o nei coordinamenti, sia regionali che nazionali, sarà per voto palese.
In caso di parità di voti tra due candidati, risulterà eletto quello anagraficamente più anziano.

**Art. 14 – Rotazione coordinatori nazionali esecutivi**

La rotazione nell'incarico di coordinatore Nazionale operativo (art.14 Statuto) avviene, a partire dalle maggiori preferenze ottenute al Congresso Nazionale, per periodi continuativi e di pari durata.

**Art. 15 - Dimissioni o Revoche**

In caso di dimissioni o revoche, a qualsiasi livello, subentra nell'incarico il primo non eletto.

## VARIE

- I componenti del settore macchina, dell'Esecutivo Nazionale/Regionale Orsa ferrovie, sono sottoposti agli obblighi di cui all'Art. 14 dello Statuto (procedure decisionali) e dell'Art. 7 del Regolamento (revoca del mandato di rappresentanza).

- **Modalità distribuzione territoriale Consiglieri Generali**

  Istituzione meccanismo elezione dei Consiglieri Generali di cui all'Art. dello statuto Orsa ferrovie
  Si procederà nel seguente modo: Numero dei Consiglieri da eleggere/ numero iscritti nazionali; Il quorum conseguente moltiplicato per gli iscritti regionali consentirà di determinare il numero dei Consiglieri generali di ogni regione con un minimo di uno(1). Per l'assegnazione di tutti i Consiglieri e per la sostituzione di Consiglieri destinati ad altri incarichi, che danno diritto di partecipare al Consiglio Generale, si ricorrerà ai maggiori resti.

Al Coordinamento Nazionale vengono demandati accorgimenti che dovranno consentire una distribuzione sul territorio proporzionale al dato associativo garantendo la presenza di tutte le regioni.

I Congressi Regionali eleggeranno i Consiglieri Generali di loro spettanza con le stesse modalità di elezione dei Coordinatori Regionali. Nel rispetto del numero di propria spettanza i Consiglieri Generali dovranno comprendere prioritariamente i Coordinatori Nazionali.

Transitoriamente il Coordinamento Nazionale nominerà i Consiglieri Generali in modo tale da coinvolgere gli attuali Coordinatori Nazionali.

- In applicazione dell'Art.5 dello Statuto si dà mandato al Coordinamento Nazionale di rivedere la ridistribuzione delle AG tenendo conto che il 20% del totale è assegnato alla Federazione .